



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE PROCEDURE PER L'AMMISSIONE A
SOCIO DEL BANCO POPOLARE E FATTISPECIE CONNESSE**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
(data ultimo aggiornamento: marzo 2014)

Articolo 1. Ambito di applicazione

1.1 Il presente regolamento (il "Regolamento") stabilisce:

- a) disposizioni per l'esecuzione degli articoli 8 (Soci), 9 (Cause di non ammissione a socio), 10 (Domanda di ammissione a socio), 11 (Deliberazioni di ammissione), 12 (Acquisto e perdita della qualità di socio), 13 (Morte del socio), 14 (Liquidazione delle partecipazioni), 15 (Recesso del socio), 16 (Esclusione del socio) e 17 (Limiti alla partecipazione azionaria) dello Statuto sociale vigente (lo "Statuto");
- b) criteri di applicazione dell'art. 30 del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, d'ora in avanti T.U.B.), per le fattispecie non espressamente disciplinate dallo Statuto;
- c) presidi e procedure per la fase preparatoria ed istruttoria dei procedimenti stabiliti dalla Legge o dallo Statuto in ordine ai rapporti fra il Banco Popolare Società Cooperativa (di seguito, anche il "Banco" o la "Società") ed i propri soci;
- d) disposizioni per l'esecuzione dell'art. 11 "Rapporti con gli azionisti" del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana recentemente adottato dal Banco Popolare.

1.2. La Legge e lo Statuto disciplinano i rapporti e stabiliscono i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica fra il Banco ed i propri soci.

1.3. Il Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 32.4 prima parte dello Statuto.

Articolo 2. Requisiti giuridico-soggettivi per l'ammissione a socio

2.1. In virtù del combinato disposto degli artt. 8 e 9 dello Statuto, possono essere ammesse a socio le persone fisiche che non siano interdette, inabilite, fallite (in tale ultimo caso, la preclusione opera solo per il periodo della procedura concorsuale) e che non abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

2.2. Ai sensi dell'art. 8, 1° comma, dello Statuto, possono inoltre assumere la qualità di soci del Banco le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti collettivi; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli. Qualsiasi modificazione a detta designazione non è opponibile alla Società finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

2.3. Ai sensi dell'art. 8, comma 2°, dello Statuto, le persone fisiche autorizzate a rappresentare gli enti ed i rappresentanti legali di persone fisiche possono esercitare tutti i diritti spettanti ai soci, ma, in tale veste, non sono eleggibili (se non soci) alle cariche sociali.

2.4. Le persone fisiche possono essere ammesse anche se di minore età o assistite da amministratore di sostegno.

Articolo 3. Requisiti patrimoniali per l'ammissione a socio

3.1. In applicazione dell'art. 10 dello Statuto, possono essere ammessi a socio soltanto coloro che siano titolari di almeno 100 (cento) azioni del Banco.

3.2. Ai sensi degli artt. 10 e 12 dello Statuto, l'iscrizione nel Libro soci degli azionisti la cui domanda di ammissione sia stata accolta è altresì subordinata al pagamento della tassa di ammissione a socio e delle spese di istruttoria, l'entità delle quali è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

3.3. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di ridurre il limite di cui al precedente comma 3.1, a favore di categorie meno abbienti e per periodi predeterminati.

Articolo 4. Requisiti reputazionali per l'ammissione a socio

4.1. In virtù degli artt. 9 e 16 dello Statuto, non possono essere ammessi a socio:

- a) coloro che abbiano determinato la Società a promuovere procedimenti giudiziari per inadempienza delle obbligazioni da essi contratte;
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi o comunque pregiudizievoli per l'interesse della Società e per il prestigio della stessa;
- c) coloro che abbiano riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

4.2. Inoltre, non possono essere ammessi a socio coloro che abbiano determinato le situazioni o abbiano tenuto i comportamenti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma nei confronti di società controllate dal Banco al momento in cui si sono verificati i predetti comportamenti o situazioni.

Articolo 5. Procedimento per l'ammissione a socio: competenza a deliberare

5.1. Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la decisione sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio è adottata dal Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo procede altresì al riesame delle domande rigettate, quando il Collegio dei Probiviri abbia accolto l'istanza di revisione.

5.2. Ai sensi degli artt. 11 e 50, 3° comma, dello Statuto, nonché dell'art. 30, 5° comma, T.U.B., il Collegio dei Probiviri, integrato con un rappresentante dell'interessato, decide sull'istanza di revisione presentata dall'aspirante socio la cui domanda di ammissione sia stata rigettata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6. Procedimento per l'ammissione a socio: la domanda di ammissione

6.1. In virtù dell'art. 10 dello Statuto, l'ammissione a socio, sia nel caso di sottoscrizione di azioni di nuova emissione, anche nell'esercizio di *warrant* o per conversione di obbligazioni, sia nel caso di acquisto, tra vivi o *mortis causa*, di azioni in circolazione o di diritti di opzione, avviene a seguito di domanda scritta contenente le generalità, il domicilio, la cittadinanza ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o richieste dalla Società in via generale.

6.2. In applicazione dell'art. 10 dello Statuto, la domanda deve essere formulata per iscritto e redatta esclusivamente utilizzando il modulo predisposto dal Banco Popolare sulla base dello schema allegato al presente Regolamento. Il Banco mette a disposizione il modulo presso le proprie filiali e sedi e presso quelle delle banche controllate e lo trasmette comunque a tutti gli intermediari che ne facciano richiesta.

6.3. La domanda deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione e, a tal fine, è trasmessa, per il tramite della filiale del Banco o di una banca controllata o di altro intermediario, alla struttura di cui all'art. 29.12 dello Statuto, e segnatamente alla Funzione Soci ed Azionisti del Banco, presso la sede legale dello stesso, la quale la invia, per l'espressione del prescritto parere non vincolante, al competente Comitato Territoriale di Consultazione e Credito (il "Comitato Territoriale") di cui all'art. 51 dello Statuto Sociale.

6.4. L'aspirante socio dovrà accompagnare alla domanda di ammissione la certificazione o comunicazione o documentazione equipollente in base alle norme tempo per tempo vigenti attestante il requisito patrimoniale di cui ai commi 3.1 e 3.3 del precedente art. 3.

6.5. La domanda deve essere corredata dai documenti di seguito elencati in via esemplificativa: (A) per le persone fisiche, copia del codice fiscale o di documento estero equivalente e di un documento di identità valido; (B) per le persone giuridiche e per ogni altro ente diverso dai fondi comuni di investimento: (i) statuto o documento equivalente per i soggetti esteri; (ii) copia del codice fiscale o della partita IVA o di documento equivalente estero; (iii) certificazione di vigenza; (iv) struttura societaria del gruppo di appartenenza; (v) delibere, procure ed eventuale altra documentazione attestante la nomina del legale rappresentante e l'estensione dei suoi poteri; (vi) ultimo bilancio o rendiconto annuale approvato a data non anteriore di oltre dodici mesi a quello di presentazione della domanda; (vii) copia del codice fiscale o di documento equivalente estero e di un documento di identità valido del legale rappresentante; (viii) composizione degli organi sociali e dell'azionariato qualora non risulti dal bilancio; (C) per i fondi comuni di investimento: (i) regolamento del fondo; (ii) copia dell'ultima della documentazione di offerta delle quote del fondo; (iii) delibere, procure ed eventuale altra documentazione attestante la nomina del legale rappresentante della relativa società di gestione e l'estensione dei suoi poteri; (iv) ultimo bilancio o rendiconto annuale approvato a data non anteriore di oltre dodici mesi a quello di presentazione della domanda; (v) copia del codice fiscale o di documento equivalente estero e di un documento di identità valido del legale rappresentante.

Articolo 7. Procedimento di ammissione a socio: istruttoria

7.1. La struttura di cui all'art. 29.12 dello Statuto, e segnatamente la Funzione Soci e Azionisti o la diversa struttura aziendale designata riceve la domanda corredata dalle seguenti eventuali ulteriori informazioni: A) per le persone fisiche, informazioni sui protesti ed altri eventuali atti pregiudizievoli nonché una relazione sull'attività svolta dal richiedente e sull'andamento dei rapporti con il Banco o le controllate o con l'intermediario tramite il quale venga inoltrata la domanda, comunque nei limiti di quanto consentito dalla normativa tempo per tempo vigente in tema di trattamento dei dati personali; B) per le società e gli enti: (i) informazioni sui protesti ed eventuali altri atti pregiudizievoli; (ii) relazione sull'attività svolta dal richiedente e sull'andamento dei rapporti con il Banco o le controllate, o con l'intermediario tramite il quale venga inoltrata la domanda; (iii) descrizione di eventuali patti fra soci.

7.2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere ogni altra informazione o documentazione ritenuta necessaria alla valutazione della domanda e di far rilasciare dal richiedente dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 in ordine a stati, qualità personali o fatti rilevanti.

7.3. Il Comitato Territoriale ha facoltà di esprimere pareri motivati non vincolanti sulla domanda di ammissione formulata da residenti nelle aree storiche di propria competenza, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della domanda stessa.

Articolo 8. Procedimento di ammissione a socio: deliberazione

8.1. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione a socio, osservando i quorum costitutivi e deliberativi di cui all'art. 32.4, prima parte, dello Statuto.

8.2. La deliberazione illustra anche in via generale le motivazioni della decisione; la motivazione può essere formulata anche mediante rinvio all'eventuale parere del Comitato Territoriale, salvo la necessità di specifica motivazione laddove la decisione si discosti dal parere del Comitato Territoriale competente. In caso d'urgenza la deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere assunta in assenza del parere del Comitato Territoriale.

8.3. La deliberazione relativa all'istanza di ammissione a socio va comunicata all'interessato entro 90 giorni dal ricevimento della domanda regolarmente compilata o dal ricevimento della documentazione ulteriormente richiesta.

8.4. Ai sensi dell'art. 11, 1° comma, dello Statuto, avute presenti le disposizioni di legge sulle banche popolari, ogni decisione sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio è adottata dal Consiglio di Amministrazione con riguardo all'interesse della Società, incluso quello alla sua indipendenza ed autonomia, ed al rispetto dello spirito della forma cooperativa.

8.5. Ai sensi dell'art. 11, 3° comma, dello Statuto, le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione devono essere motivate in relazione a quanto previsto nel precedente punto 8.4.

8.6. In applicazione dell'art. 30, 5° comma, T.U.B. e delle disposizioni dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, nell'adottare la decisione sull'ammissione a socio, è tenuto a

verificare: (i) la regolarità della domanda alla stregua dello Statuto e del presente Regolamento; (ii) la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti giuridici, patrimoniali e reputazionali disciplinati dallo Statuto e dagli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento; (iii) la corrispondenza al vero delle dichiarazioni del richiedente e delle informazioni dallo stesso fornite; (iv) la fama di onestà e trasparenza del richiedente nelle relazioni economiche; (v) la condivisione, da parte del richiedente, degli scopi della Banca, del suo interesse alla propria indipendenza ed autonomia e dello spirito della forma cooperativa; (vi) per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche, la rilevanza dell'apporto patrimoniale, anche in forma di titoli di debito del Banco; (vii) per tutti gli aspiranti, la circostanza che essi, agendo in qualità di soggetti interposti, detengano beni nell'interesse di altri e forniscano elementi di sufficiente trasparenza sull'identità e/o sull'attività del titolare effettivo, tali da non impedire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissione anche in capo all'interponente secondo quanto stabilito dalla Legge e dallo Statuto, come applicati dal Regolamento; (viii) per le persone giuridiche e gli enti in generale, la circostanza che la normativa applicabile agli stessi garantisca, in materia di assetti proprietari, composizione, organizzazione e attività una trasparenza equivalente a quella dell'ordinamento nazionale, tenuto conto anche di provvedimenti o comunicazioni o raccomandazioni di Autorità di Vigilanza o di regolazione del mercato.

8.7. In applicazione dell'art. 30, 5° comma, T.U.B. e delle disposizioni dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione rigetta le domande di ammissione degli aspiranti soci che, pur avendo inoltrato regolare domanda di ammissione e presentando i requisiti giuridici, patrimoniali e reputazionali di cui ai predetti artt. 2, 3 e 4 del Regolamento, abbiano fornito dichiarazioni o informazioni non rispondenti al vero, o non abbiano fama di onestà e trasparenza nelle relazioni economiche o tengano comportamenti o abbiano caratteristiche non compatibili con quanto prescritto ai punti (v) e seguenti del precedente comma 8.6 o comunque non abbiano fornito elementi sufficienti per escludere la sussistenza di comportamenti o di caratteristiche non compatibili con quanto prescritto ai punti (v) e seguenti del suddetto comma 8.6.

8.8. I criteri di cui ai precedenti articoli 8.6 e 8.7 sono osservati dal Consiglio anche nel riesame delle domande rigettate, quando il Collegio dei Probiviri abbia accolto istanza di revisione.

Articolo 9. Istanza di revisione

In esecuzione dell'art. 30, 5° comma, T.U.B. e degli artt. 11, 4° comma, e 50 dello Statuto, il richiedente la cui domanda di ammissione sia stata respinta ha facoltà di presentare istanza di revisione al Collegio dei Probiviri.

L'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto della domanda.

Il Collegio dei Probiviri decide in composizione integrata con un rappresentante dell'aspirante socio e adotta le proprie determinazioni a maggioranza dei componenti del Collegio integrato. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno, senza formalità procedurali. In ogni caso, la decisione è deliberata entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del ricorso.

Articolo 10. Acquisto della qualità di socio

10.1. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, la qualità di socio si acquisisce, previa delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, con l'iscrizione nel Libro soci.

10.2. Tuttavia, l'ammissione a socio si intende decaduta se il richiedente non provvede al pagamento della tassa di ammissione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa.

Articolo 11. Perdita della qualità di socio

11.1. La cessione da parte del socio dell'intera partecipazione, così come la cessione parziale di azioni che riduca il possesso azionario al di sotto del limite prescritto dall'art. 10 dello Statuto, comportano, comunque rilevate dalla Società, la perdita della qualità di socio e la conseguente cancellazione dal Libro soci.

In deroga al capoverso che precede, per coloro che siano iscritti a Libro soci al 7 maggio 2013, data dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea straordinaria del Banco Popolare del 20 aprile 2013, la perdita della qualità di socio e la conseguente cancellazione da Libro soci continueranno a conseguire solo al venir meno dell'intera partecipazione.

11.2. Il numero delle cancellazioni dal Libro soci conseguenti alla cessione intera o parziale della partecipazione azionaria da parte di soci, come previsto nel comma precedente, vengono portate periodicamente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

11.3. Limitatamente ai soci che detengano le azioni presso banche o intermediari non appartenenti al Gruppo Banco Popolare e fintantoché le azioni Banco Popolare siano soggette a gestione accentrata in regime di dematerializzazione, la cancellazione può essere disposta solo nei confronti di coloro ai quali sia stata comunicata la circostanza che al Banco consta l'avvenuta cessione della partecipazione azionaria intera o parziale, come previsto nel comma 11.1, e che non abbiano fatto pervenire a quest'ultimo copia della comunicazione o certificazione o documentazione equipollente che dimostri il possesso azionario di cui all'art. 12 dello Statuto sociale.

Articolo 12. Morte del socio e procedimento di ammissione degli eredi

12.1. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, in caso di morte del socio il rapporto sociale si scioglie. L'avente causa o gli aventi causa a titolo successorio acquistano tutti i diritti patrimoniali sulle azioni avute in successione e potranno presentare domanda di ammissione a socio; ove la domanda venga accolta, l'avente causa o gli aventi causa a titolo successorio potranno partecipare alle Assemblee sociali dello Statuto, solo 90 (novanta) giorni dopo la sua o loro iscrizione nel libro soci.

12.2. Qualora gli aventi causa a titolo successorio siano più di uno, finché non abbiano proceduto alla divisione delle azioni, dovranno designare un rappresentante comune, al quale spetta di esercitare i diritti patrimoniali sulle azioni cadute in successione.

12.3. Le spese di istruttoria ed il limite minimo di azioni di cui all'art. 10 dello Statuto non si applicano per la procedura di ammissione di aventi causa a titolo successorio. Si applica invece la tassa di ammissione.

Articolo 13. Esclusione del socio

13.1. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere - necessario ma non vincolante - del Comitato Territoriale per i soci residenti nell'area storica di competenza, può escludere dalla Società:

- a) coloro che abbiano determinato la Società a promuovere procedimenti giudiziari per inadempienza delle obbligazioni da essi contratte;
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi o comunque pregiudizievoli per l'interesse della Società e per il prestigio della stessa;
- c) coloro che incorrano in interdizione, inabilitazione, fallimento, o in condanna che comporti interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

13.2. Il Consiglio di Amministrazione, sempre con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti e nel rispetto della norma procedurale prevista dal precedente comma, può escludere dalla Società coloro che, nel tempo, vengano a trovarsi in una delle circostanze o abbiano tenuto comportamenti di cui al precedente art. 8.7.

13.3. Contro la deliberazione di esclusione, da notificarsi con lettera raccomandata, il socio escluso avrà facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta notifica.

Articolo 14. Relazioni con i soci e gli azionisti

14.1. Presso il Banco Popolare è istituita una unità organizzativa dedicata ai rapporti con i soci e gli azionisti, alla quale è preposto un responsabile incaricato per la gestione dei predetti rapporti.

14.2. Il Responsabile della suddetta unità è altresì incaricato di formulare eventuali proposte al Consiglio di Amministrazione per ridurre i potenziali vincoli e gli adempimenti che possano far percepire come difficoltosi l'esercizio dei diritti dei soci e le comunicazioni fra il Banco e gli stessi.

14.3. Il sito web del Banco contiene una apposita sezione facilmente individuabile ed accessibile nella quale sono messe a disposizione informazioni concernenti il Banco che rivestano rilievo per i soci e gli azionisti in modo da consentire un esercizio consapevole dei propri diritti.

Articolo 15. Modifiche del Regolamento

Modifiche o integrazioni sostanziali al presente Regolamento sono approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata ai sensi dello Statuto della Società.

Articolo 16. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento, e ferma l'osservanza della Legge e dello Statuto, si applica la normativa interna del Banco, con la precisazione che essa può contenere soltanto norme sulle attività commesse alle strutture aziendali, senza rilievo per i rapporti fra il Banco ed i propri soci.